

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC / 55 / 2023	Data 18-12-2023
---	-----------------------	---------------------------

Oggetto: Regolamento IMU modifica deliberazione C.C. nr. 23 del 20/07/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 18-12-2023)

L'anno duemilaventitré, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 21:15, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di 1^a convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
CORAGLIA GRETA	SI	
STROZZI LUCA		SI
VALLONE TOMMASO	SI	
LIMENTANI FRANCESCA MARIA	SI	
DI DIO CHIARA NOEMI	SI	
MUSCO MARGHERITA NOEMI	SI	
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
VIOLI AMALIA	SI	
BARSANTI BRUNO	SI	
CADEI PAOLA	SI	
TETTAMANZI SARA		SI
POLDI GIANLUCA	SI	
GRIGUOLO MARCO	SI	
FIGINI FEDERICO		SI
SIRTORI LUCA		SI
DE FELICE NICOLA	SI	
LA MALFA ANTONINO		SI
VIGANO' ROBERTO	SI	
CARANDINA MARCO		SI
ALDINI LAURA		SI
TREBINO MARCO		SI
GOCILLI MAURO	SI	
AURICCHIO CARMINE		SI

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
DI CHIO FRANCESCO		SI
ACHILLI LIVIA	SI	
BELLATORRE GUIDO		SI
BIANCO BARBARA		SI
PIGNATARO ALESSANDRO		SI
STANCA LUCA MATTEO	SI	
VEZZONI GIULIA	SI	

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento alla registrazione dell'adunanza, durante il dibattito disponibile al link: <https://youtube.com/live/RPm3qXWpmJc?feature=share>

Illustra il punto l'Assessore Stanca

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019 n.160, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, ha istituita la nuova imposta IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con superamento della TASI e contestuale abrogazione della previgente disciplina IUC-IMU e IUC-TASI;

VISTA la deliberazione di C.C. n.23 del 20/07/2020 ad oggetto "*Approvazione regolamento della nuova IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019*";

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- il comma 767 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*". In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755. ";
- il comma 777 dell'articolo 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n.160 che fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997;
- il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale prevede: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- il decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che, ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

TENUTO CONTO CHE

- la Corte costituzionale, con la sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022, n.42:
 - a) ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale;
 - b) ha riformulato la suddetta disciplina in maniera costituzionalmente orientata, eliminando il riferimento al nucleo familiare e disponendo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- il comma 81 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, aggiungendo la nuova lettera *g-bis*) al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, esenta dal pagamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i proprietari di immobili che abbiano denunciato all'autorità giudiziaria o nel caso sia iniziata azione giudiziaria penale per aver subito episodi che abbiano comportato la violazione di occupazione abusiva.

RTENUTO necessario adeguare il regolamento IMU sia con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata sia alle modifiche normative intervenute nel 2022 modificando l'articolo 6 *“Abitazione principale”* e articolo 10 *“Le esenzioni”* come da **ALLEGATO A** del presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

VISTO il parere espresso dall'Organismo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) , punto 7, del D.Lgs.267/2000 (Verbale n 25 del 29/11/2023 che viene allegato alla presente deliberazione)

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio e Controllo", nella seduta del 06/12/2023;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- l'art.42, comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.n.267/2000;

CON n.13 voti favorevoli, n. **zero** voti contrari, n.**3** astenuti (De Felice, Viganò e Gocilli) su n.**16** consiglieri presenti e n.**13** consiglieri votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche apportate al Regolamento IMU (approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 20/07/2020) di cui **all'Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio).

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n.**13** voti favorevoli, n. **zero** voti contrari, n.**3** astenuti (De Felice, Viganò e Gocilli) su n.**16** consiglieri presenti e n.**13** consiglieri votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

ALLEGATO A



OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO "REGOLAMENTO IMU – MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 20/07/2020"

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento IMU – modifica deliberazione C.C. n. 23 del 20/07/2020", trasmessa con e-mail in data 27/11/2023 all'Organo di Revisione, unitamente alla documentazione allegata per l'acquisizione del parere di competenza, previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

PRECISATO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima singolarmente, esaminato la documentazione trasmessa dal Comune, confrontandosi successivamente a mezzo scambio di posta elettronica e conference call.

VERIFICATO, preliminarmente, che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia "pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; (...)";
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, ove dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ove dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."

RICHIAMATE le seguenti disposizioni della Legge n. 160/2019:

- l'art. 1, comma 738, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, stabilendo altresì che l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 777, ove conferma le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del

D.Lgs. n. 446/1997, stabilendo specifiche facoltà che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'IMU.

ESAMINATA la proposta di deliberazione consiliare sopra richiamata, con la quale si apportano modifiche al Regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 20/07/2020, al fine di adeguarlo alle modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte da sopravvenute disposizioni normative di cui all'articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022, nonché alla pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 13/10/2022, n. 209 (pubblicata in G.U. 19/10/2022, n. 42), come dettagliatamente riportato nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima.

VERIFICATO che le modifiche regolamentari disposte con la deliberazione in esame sono conformi alle disposizioni normative vigenti, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e verificato, l'Organo di Revisione

E S P R I M E

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla proposta di deliberazione consiliare in esame, ad oggetto "Regolamento IMU – modifica deliberazione C.C. n. 23 del 20/07/2020".

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato alla Responsabile della Sezione "Gestione Risorse Economiche e Finanziarie" di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Dirigente della Direzione Servizi di Staff, al Segretario Generale, al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott. Maurizio Grillo – componente

dott. Giovanni Spinella – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. POLDI GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 20/12/2023 al 04/01/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 30/12/2023, ai sensi dell'art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Città di Segrate



***Modifiche
Regolamento per la
disciplina dell'imposta
municipale propria (IMU)***

Delibera C.C. n.23 del 20/07/2020

Allegato A - delibera C.C. ndel 00/00/2023

TESTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
<p>ARTICOLO 6 – L’abitazione principale</p> <p>1.Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Si considera, pertanto, abitazione principale, esclusivamente l'immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nelle ipotesi di convivenza di fatto).</p> <p>2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto disposto dal 1 comma, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>3.Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.</p> <p>4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.</p>	<p>ARTICOLO 6 – L’abitazione principale</p> <p>1.Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per qualificare l'unità immobiliare abitazione principale.</p> <p>2.Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.</p> <p>3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione</p>

ARTICOLO 10 – Le esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli come di seguito specificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l'attività istituzionale.

b) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell'attività svolta;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei

ARTICOLO 10 – Le esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli come di seguito specificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l'attività istituzionale.

b) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell'attività svolta;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) Gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria

fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

penale. Il soggetto passivo comunica al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni